

Torino, 27 MAG. 2016

Agli Ordini/Collegi professionali
delle province del Piemonte

E, per conoscenza:

Alle Direzioni provinciali
Loro Sedi

All'Ufficio provinciale di Torino –
Territorio

Prot. 34995 /2016

OGGETTO: *Accertamento dei “fabbricati mai dichiarati” con rendita presunta attribuita ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010. Mancato o ritardato accertamento. Verifica delle posizioni sanzionatorie.*

Come è noto, l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), ha individuato, grazie alla collaborazione con AGEA¹, una pluralità di fabbricati che non risultavano dichiarati al Catasto.

Successivamente con appositi Comunicati, pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data **3 maggio 2012** e **30 novembre 2012**, l’Agenzia del Territorio ha reso noto, mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni interessati, gli atti di attribuzione della Rendita Presunta (RP).

A seguito di tale attribuzione, i soggetti titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni per la regolarizzazione delle posizioni catastali (Do.c.fa.) **entro il termine di 120 giorni** dalla data di pubblicazione dei citati Comunicati.

<i>Data del Comunicato in G.U. (attribuzione RP)</i>	<i>Scadenza dei 120 gg</i>
3 maggio 2012	31/08/2012
30 novembre 2012	01/04/2013

¹ AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

L'art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 prevede che in caso di mancato o ritardato accatastamento nel predetto termine di 120 giorni, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (min € 1.032/UIU - max € 8.264/UIU).

Premesso che vi è comunque l'obbligo di accatastare le UIU cui è stata attribuita una RP, si informa che i dipendenti Uffici stanno procedendo alla verifica dell'applicabilità delle sanzioni per il **mancato** o **ritardato** accatastamento.

In applicazione dei principi di trasparenza e correttezza, si ricorda che per regolarizzare la posizione sanzionatoria è possibile avvalersi dell'Istituto del Ravvedimento Operoso secondo le nuove condizioni, più favorevoli al contribuente, introdotte dall'articolo 1, comma 637, della legge 190/2014 (Stabilità 2015).

La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha ampliato i termini entro cui è possibile avvalersi dell'Istituto del Ravvedimento Operoso, prevedendo come unica causa ostativa l'avvenuta notifica dell'atto di liquidazione o di accertamento da parte dell'Ufficio.

Nei casi di specie (regolarizzazione oltre 2 anni dall'omissione), il nuovo ravvedimento prevede la riduzione della sanzione ad 1/6 del minimo edittale, pari ad € 172,00/UIU.



Si invita ad assicurare la massima diffusione della presente comunicazione presso i propri iscritti.

Questo Ufficio Attività Immobiliari², nonché le Direzioni provinciali - Uffici provinciali - Territorio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola MURATORI



² dr.piemonte.immobiliari@agenziaentrate.it